

Rassegna giuridica

dicembre 2009

Sommario

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 17 dicembre 2007, C306 2

Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009, *Sull'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio*, pubblicate in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'11 dicembre 2009, C301 3

Comitato economico e sociale europeo

Parere del 15 luglio 2009, *Protezione dei minori dai delinquenti sessuali itineranti*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 23 dicembre 2009, C317..... 3

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione del 9 dicembre 2009, n. 13, *Sulla nazionalità dei bambini* 4

Norme regionali

Regione Marche

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 28, *Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati"*, pubblicata nel BUR Marche del 10 dicembre 2009, n. 116..... 5

Regione Molise

Delibera di Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1092, *Direttiva sull'affidamento familiare dei minori - Approvazione*, pubblicata nel BUR Molise del 16 dicembre 2009, n. 30..... 5

Regione Piemonte

Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, *Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*, pubblicata nel BUR Piemonte del 7 dicembre 2009, n. 48, suppl. 2 6

Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Piemonte del 17 dicembre 2009, n. 50 6

Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 66-12901, *Art. 5 L.R. n. 30/2001. Definizione della spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte*, pubblicata nel BUR Piemonte del 31 dicembre 2009, n. 52 7

Regione Puglia

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31, *Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*, pubblicata nel BUR Puglia del 7 dicembre 2009, n. 196 7

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, *Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*, pubblicata nel BUR Puglia del 7 dicembre 2009, n. 196..... 8

Regione Toscana

Legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 82, *Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*, pubblicata nel BUR Toscana del 31 dicembre 2009, n. 56, parte prima..... 8

Regione Veneto

Delibera di Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4309, *Interventi regionali in materia di adozioni internazionali (L. 476/98). Approvazione* 9

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 17 dicembre 2007, C306

In seguito alla firma apposta dal Presidente della Repubblica Ceca il 3 novembre 2009 tutti e ventisette gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato il *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (2007/C 306/01) che è poi entrato in vigore il 1° dicembre 2009, con il deposito dei singoli strumenti di ratifica da parte dei vari Stati.

Come è stato ampiamente sottolineato dagli osservatori giuridici, ma anche dai mezzi di informazione di massa non specificamente giuridici, si tratta di un fatto di notevolissimo rilievo perché questo trattato ha innovato in modo rilevante i due precedenti trattati fondamentali dell'Unione: il trattato che ha istituito la Comunità europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958) e il trattato sull'Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993).

Il trattato di Lisbona mette fine a diversi anni di difficili negoziati sulle riforme istituzionali. In particolare, per la prima volta nella sua storia, con questo trattato l'Unione europea acquista una propria personalità giuridica e, quindi, diviene capace di interloquire con una sola voce nelle relazioni internazionali e di firmare trattati come un soggetto unico di diritto internazionale.

In relazione ai minori, che rappresentano l'argomento che qui più interessa, non può essere taciuto che il trattato di Lisbona integra la *Carta dei diritti fondamentali* nel diritto primario europeo conferendogli lo stesso valore giuridico dei trattati e, conseguentemente, rendendo possibile che la Corte di giustizia europea sia chiamata a pronunciarsi sul loro rispetto.

Più in particolare, il trattato di Lisbona migliora la protezione dei cittadini europei - e quindi anche dei minori - sia mantenendo i diritti esistenti sia introducendo nuovi strumenti di garanzia dei diritti proclamati nella *Carta dei diritti fondamentali* dell'Unione facendo diventare gli stessi giuridicamente vincolanti per ogni Paese facente parte dell'Unione. Infatti, se è vero che tale operazione non altera i poteri dell'Unione, è anche vero che offre maggiori diritti e libertà ai cittadini.

Viene anche precisato che l'Unione, che ai sensi dell'art. 2 del trattato di Lisbona «combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore», sviluppa una politica comune di immigrazione volta ad assicurare la gestione dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini provenienti da Paesi terzi.

A questo fine il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano sia misure volte a garantire (tra l'altro) la lotta contro la tratta degli esseri umani e, in particolare, di donne e minori, sia norme penali e relative sanzioni per crimini particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale; tali ipotesi nello specifico sono: il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti e il traffico illecito di armi.

Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009, *Sull'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio*, pubblicate in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'11 dicembre 2009, C301

Il Consiglio dell'Unione europea con le conclusioni del 26 novembre 2009 - pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'11 dicembre 2009 (C 301) - interviene, a più di trent'anni dall'emanazione della direttiva 77/486/CEE sull'istruzione dei bambini migranti.

Su questo tema invita con forza gli Stati membri a prendere misure appropriate a vari livelli (locale, regionale o nazionale) per garantire a tutti i bambini eque opportunità di istruzione e il necessario sostegno per sviluppare al meglio le loro potenzialità indipendentemente dalla loro provenienza.

Le azioni raccomandate dal Consiglio agli Stati membri, infatti, sono volte a rafforzare (e ove assenti istituire) meccanismi di lotta contro la discriminazione, aumentare la permeabilità dei percorsi scolastici ed eliminare gli ostacoli all'interno dei sistemi scolastici prevedendo una specifica formazione sulla gestione della diversità linguistica e culturale da parte dei direttori scolastici, degli insegnanti e del personale amministrativo per renderlo in grado di adattarsi alle esigenze di scuole o classi con alunni provenienti da un contesto migratorio.

Ciò allo scopo di consentire agli alunni di realizzare completamente le loro potenzialità e di migliorare la qualità dell'istruzione impartita nelle scuole cercando, ove necessario, anche di attirare o mantenere gli insegnanti più preparati.

Il Consiglio, per i casi più difficili, invita gli Stati a offrire un sostegno individuale agli studenti, in particolare ai figli di immigrati che presentano un basso livello d'istruzione, perché, sebbene numerosi bambini provenienti da simili contesti abbiano svolto con successo il proprio percorso scolastico e, alcuni di essi, abbiano raggiunto ottimi risultati scolastici, tuttavia gli indicatori nazionali e gli studi internazionali concordano nell'indicare chiaramente che il livello d'istruzione della maggior parte dei figli di immigrati tende a essere sensibilmente inferiore a quello dei loro coetanei e questo si traduce in una maggiore percentuale di casi di abbandono scolastico, (soprattutto per coloro che alle differenze linguistiche e culturali tra casa e scuola associano circostanze di disagio socioeconomico).

Infine la Commissione europea viene sollecitata anche a facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri sulle questioni sollevate nelle presenti conclusioni, anche individuando le esperienze e le buone pratiche esistenti e promuovendone lo scambio, la raccolta e la diffusione, avvalendosi dei programmi comunitari esistenti anche per esaminare in che modo gli obiettivi della direttiva 77/486/CEE del Consiglio possano essere raggiunti efficacemente in un contesto migratorio che è profondamente cambiato dalla sua adozione.

Su questo documento si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche la circolare 2/2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Comitato economico e sociale europeo

Parere del 15 luglio 2009, *Protezione dei minori dai delinquenti sessuali itineranti*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 23 dicembre 2009, C317

Il parere reso dal Comitato il 15 luglio 2009 - elaborato sulla base del progetto predisposto dalla relatrice Madi Sharma - ha per oggetto gli abusi sessuali sui minori compiuti da delinquenti itineranti durante i viaggi in Europa e in altri Paesi e, come obiettivo, quello di mettere in atto ogni strategia europea per porre fine a tali abusi e per proteggere i minori che più rischiano di essere vittime dei delinquenti sessuali itineranti. Il Comitato, nell'atto in commento, mette in evidenza da subito come tutti i governi siano responsabili nei confronti dei propri cittadini per la tutela dei minori e come, negli ultimi cinquant'anni, il turismo abbia conosciuto una forte espansione caratterizzata anche, purtroppo, da un forte aumento dei delinquenti sessuali itineranti che approfittano del fatto di essere in un altro Paese per ignorare i tabù sociali che normalmente frenerebbero la loro condotta. Proprio in ragione dell'allarmante diffusione di questo fenomeno viene sottolineato dal Comitato che, se davvero si vuole combattere questa

battaglia, i reati a sfondo sessuale non devono restare di competenza dei giudici stranieri perché le condanne pronunciate al di fuori dell'UE nei confronti dei loro responsabili spesso non si traducono in pene detentive.

Viene, altresì, sottolineato come sia sempre più sentita, da chi combatte questo abietto fenomeno, la necessità di creare un coordinamento, a livello europeo, delle attività poste in essere per combatterlo, anche se è chiaro che solo gli Stati membri sono competenti ad adottare, nel rispetto delle leggi che disciplinano l'operato delle forze di polizia e degli organi giudiziari, attività di contrasto ai delinquenti sessuali itineranti che possono giungere a incidere sulle libertà fondamentali delle persone. A questo proposito, il Comitato osserva che le ONG europee e internazionali svolgono già un ottimo lavoro nel settore della protezione dell'infanzia anche se, naturalmente, non possono sostituirsi alle forze di polizia o ai sistemi giudiziari: spesso tramite gli accordi di cooperazione le ONG di tutto il mondo condividono informazioni essenziali sugli autori di abusi a sfondo sessuale, mentre, paradossalmente, i governi, legati da norme sulla protezione dei dati e da oneri burocratici, non agiscono altrettanto rapidamente e si devono affidare proprio alle ONG perché subentrino al loro posto quando le politiche internazionali non risultano efficaci. Infatti, anche se la sfida maggiore, secondo il Comitato, consiste nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla portata del problema e, con questo obiettivo, siano già stati assunti numerosi impegni nell'ambito dell'Unione europea (anche se alcuni Stati membri devono tuttora firmare o ratificare), è fondamentale, per realizzare una strategia efficace, che si arrivi a una migliore condivisione delle informazioni tramite accordi di cooperazione più efficaci con i Paesi interessati e squadre investigative comuni che espellino e scortino i pregiudicati nei loro Paesi di origine facendo ricorso all'uso dei cosiddetti Foreign Travel Orders (misure che limitano i viaggi all'estero da parte di delinquenti sessuali ad alto rischio e che prevedono anche dei controlli sulle attività professionali esercitate dagli autori di abusi sessuali).

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione del 9 dicembre 2009, n. 13, *Sulla nazionalità dei bambini*

Il Comitato dei ministri nella raccomandazione 13 del 2009 ricorda, agli Stati membri, i principi fissati dalle varie convenzioni internazionali a tutela della nazionalità dei bambini e, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo dove, agli artt. 7 e 8 si stabilisce che il fanciullo deve essere registrato immediatamente al momento della sua nascita e che gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge e, nel caso di un bambino illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, a concedergli una adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Il Comitato esprime anche la speranza che tutti gli Stati membri possano firmare, ratificare e implementare le convenzioni il più presto possibile e raccomanda ai governi degli Stati membri di improntare le loro legislazioni partendo dai principi contenuti nella raccomandazione e accogliendo con favore gli emendamenti che già alcuni Stati membri hanno fatto alle loro leggi sul diritto alla nazionalità negli anni recenti e, in particolare, proprio quelli diretti a escludere i casi di assenza di nazionalità.

Il Comitato dei ministri a questo proposito elabora i seguenti principi a cui gli Stati membri dovrebbero attenersi.

- L'eliminazione o, almeno, la riduzione dei casi di assenza di nazionalità dei bambini attraverso l'acquisizione della nazionalità in base al c. d. "ius sanguinis" e, cioè, al diritto di sangue che prevede che chi nasce da un genitore in possesso della cittadinanza di un certo Paese acquisisca anche lui la cittadinanza di quel Paese.
- Considerare la nazionalità come una conseguenza della parentela con la famiglia: il Comitato chiede che l'acquisizione sia garantita con riconoscimento giuridico solo tramite procedura determinata dalla legge interna dello Stato membro.

- Tutelare i diritti dei bambini nei procedimenti che afferiscono la loro nazionalità: per questi il Comitato chiede espressamente che ai bambini sia garantita la rappresentanza legale dello Stato membro e che si provveda a tutelare i bambini che hanno perso il diritto alla cittadinanza (la loro nazionalità) e che abbiano il diritto al suo riacquisto prima della maggiore età, o al massimo entro i tre anni dalla maggiore età, e che abbiano sempre una tutela legale.
- Effettuare la registrazione dei bambini alla nascita gratuitamente e senza ritardi, anche se gli stessi risultano nati da un genitore straniero (e ciò a prescindere dal fatto che i genitori (o anche uno solo dei due) abbiano lo status giuridico di clandestino oppure siano provenienti da genitori sconosciuti.

Norme regionali

Regione Marche

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 28, *Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati"*, pubblicata nel BUR Marche del 10 dicembre 2009, n. 116

Con la legge n. 28 del 2009 la Regione Marche modifica in modo sostanziale la precedente normativa, emanata nel maggio scorso con la legge n. 13 del 2009, sui diritti e l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati. Infatti, l'art. 2 della precedente legge, che delinea i destinatari degli interventi predisposti dalla regione, viene cambiato il comma 1 al punto c) nel seguente modo: tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge non ci sono più "i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimenti o di regolarizzazione" e, inoltre, è aggiunto il comma 2 bis che stabilisce che le norme di cui alla legge in esame si applicano "anche agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti".

L'art. 2 della nuova legge di modifica, poi, abroga il comma 1 dell'articolo 14 della legge 13/2009 sui Centri di accoglienza dove si prevedeva che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorresse a ogni strumento riconosciute dall'ordinamento ed esercitasse ogni facoltà e potere riservate dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.

Regione Molise

Delibera di Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1092, *Direttiva sull'affidamento familiare dei minori - Approvazione*, pubblicata nel BUR Molise del 16 dicembre 2009, n. 30

Con l'approvazione della delibera 1092 della Giunta, la Regione Molise si dota di una direttiva sull'affidamento familiare dei minori che si rivolge agli enti, ai servizi e agli operatori pubblici a cui le norme (statali e regionali) attribuiscono compiti e funzioni in materia di tutela e protezione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche, utilmente, ai cittadini e alle famiglie interessate in modo diretto o indiretto a questa problematica. Specificatamente nel testo della delibera sono presi in esame i vari tipi di affidamento: consensuale, disposto dai servizi sociali (col consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria) con esecutività del giudice tutelare e giudiziario, disposto, invece, dal Tribunale per i Minorenni in assenza del consenso dei genitori esercenti la potestà.

Lo scopo dichiarato con cui è stata emanata questa direttiva è quello di promuovere l'istituto giuridico dell'affidamento familiare dei minori per limitare il ricorso alle istituzionalizzazioni per questi soggetti e

favorire, in questo modo, anche la lotta al fenomeno del loro abbandono. Ciò, in ultima analisi, per garantire i diritti fondamentali dei minori in difficoltà e incoraggiare una cultura favorevole all'affidamento familiare sul territorio che consenta di evitare che condizioni di disagio portino a situazioni di rottura del legame tra il minore e la sua famiglia d'origine che costituisce un'evenienza di estrema gravità e rilevanza.

Regione Piemonte

Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, *Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*, pubblicata nel BUR Piemonte del 7 dicembre 2009, n. 48, suppl. 2

La regione Piemonte istituisce, con questa legge, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale allo scopo di far convergere, in un'unica figura, i compiti di garantire - in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale - i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, di quelle ammesse a misure alternative al carcere o presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio ma, anche, delle persone ospitate dai centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Il Garante descritto da questa legge è una figura che opera, come del resto anche gli altri garanti per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale già istituiti da altre regioni, in piena autonomia e con completa indipendenza di giudizio e di valutazione. A lui può presentare istanza chiunque vi abbia interesse affinché si adoperi per garantire che alle persone a cui la legge si rivolge siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro anche segnalando agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma e, quindi, sia su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a queste problematiche.

Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Piemonte del 17 dicembre 2009, n. 50

Come già segnalato in precedenti rassegne giuridiche, mentre a livello statale la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza non sta facendo progressi significativi, a livello locale alcune Regioni si sono già attivate istituendo tale figura. Ciò costituisce senz'altro un dato importante anche se, in virtù dell'autonomia che le caratterizza, le Regioni hanno descritto delle figure di garanti fondamentalmente simili ma con caratteristiche non completamente omogenee tra di loro. Infatti, a oggi sono già undici le Regioni che hanno emanato una legge istitutiva del garante per l'infanzia come previsto dalla Convenzione europea sui diritti del fanciullo anche se, tra queste, solo cinque l'hanno nominato effettivamente. Il Piemonte, con questa legge pubblicata il 17 dicembre 2009, rientra fra le Regioni che si sono dotate di un organismo che ha il compito di dare piena attuazione ai diritti e agli interessi riconosciuti ai bambini e ai ragazzi sul proprio territorio.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto (art. 8), è scelto tra le persone in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere regionale (oltre ad altri requisiti elencati nell'art. 7) e resta in carica per la durata della legislatura. Alla fine della stessa sarà rieleggibile una sola volta (art. 9) e per la sua istituzione e il suo funzionamento è previsto uno stanziamento di € 200.000 annui nel biennio 2010-2011, anche se sarà l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale che stabilirà, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante (art. 12). Tra le numerose funzioni che la legge attribuisce al Garante vi è quella di vigilare sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione agli ambienti esterni alla famiglia. Lo stesso ha poi il compito di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati e di accogliere le segnalazioni provenienti dalle scuole. Infine, esprime pareri e formula proposte su richiesta degli organi regionali, verificando in collaborazione con il CORECOM, la programmazione radiotelevisiva e la comunicazione a mezzo stampa e segnalando alle autorità delle comunicazioni eventuali trasgressioni.

Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 66-12901, Art. 5 L.R. n. 30/2001. Definizione della spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, pubblicata nel BUR Piemonte del 31 dicembre 2009, n. 52

Nel rispetto della normativa sulle adozioni la legge regionale n. 30/2001, all'art. 5 (Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione) prevede che le coppie piemontesi aspiranti all'adozione debbano essere facilitate anche tramite la predisposizione di strumenti e risorse sulla base di specifiche fasce di reddito familiare. Viene in tal modo garantita la possibilità di rivolgersi al servizio pubblico, senza che la personale condizione economica risulti un impedimento alla realizzazione del progetto adottivo.

A tal fine, infatti, sono state predisposte delle tabelle dall'Autorità centrale pervenendo all'individuazione di precisi parametri in base ai quali stabilire il minimo e il massimo dei costi praticabili perché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica, tenendo distinti i costi per i servizi resi all'estero dai costi per i servizi resi in Italia.

L'Agenzia, in virtù degli elementi conoscitivi acquisiti sulla base dell'attività svolta e delle indicazioni fornite dalla Commissione per le adozioni internazionali, ha ritenuto di distinguere due diverse quote per le coppie che si rivolgono all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali individuando, in particolare: a) quote di partecipazione alle spese per i servizi in Italia, sulla base della propria situazione economica equivalente (ISEE); b) quote per i servizi resi all'estero diverse a seconda del singolo Paese. Nel caso della Federazione Russa e della Corea del Sud, uno dei requisiti per la coppia per poter depositare domanda di adozione internazionale, è l'aver un reddito superiore a € 36.000,00, pertanto la scelta dei Paesi in questione non prevede suddivisione di fasce all'interno della quota di partecipazione per i servizi resi in Italia. Invece, i servizi resi in Italia gratuiti in aggiunta a quelli comunemente previsti dagli Enti autorizzati secondo le disposizioni CAI sono: gli incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero); 2) gli sportelli informativo "Adozioni in rete" e CentroStudi/Documentazione per dare informazioni aggiornate sull'adozione nazionale e internazionale alle persone e di creare un centro di documentazione sui temi della genitorialità, soprattutto adottiva.

Regione Puglia

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31, Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, pubblicata nel BUR Puglia del 7 dicembre 2009, n. 196

La fruizione del diritto allo studio in Puglia è regolata dalla legge 42/1980 che è stata emanata in un contesto normativo che oggi non risulta più attuale e che, infatti, contiene riferimenti a una struttura organizzativa della scuola oggi in gran parte abrogata.

Per questo è stata emanata questa nuova legge con un obiettivo ben delineato: rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione come concreta attuazione dell'art. 3 della nostra Costituzione che attribuisce allo Stato il compito di perseguire il valore dell'uguaglianza; e, in effetti, l'uguaglianza delle opportunità in materia di studio è da considerare preliminare alle successive uguaglianze in un'ottica di perseguimento dei diritti di cittadinanza.

Nelle finalità della legge sono indicati numerosi altri obiettivi fra cui, per citarne solo alcuni, quello di combattere e di eliminare il più possibile la dispersione scolastica sostenendo il successo scolastico e formativo, e quello di favorire lo studio per i bambini immigrati e rom. A vantaggio di questi ultimi sono previste nella legge specifiche misure di sostegno, compresa la messa a disposizione del mediatore culturale per aiutare il loro percorso e inserimento scolastico.

Per tutti, invece, è prevista la distribuzione gratuita o semigratuita dei testi per gli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori, un servizio di comodato per libri di testo e l'incentivazione di progetti scolastici che promuovono tecniche di interesse culturale e sociale come l'educazione alla comprensione alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture diverse.

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia, pubblicata nel BUR Puglia del 7 dicembre 2009, n. 196

La legge regionale 32/2009 sulle norme per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati si prefigge, come scopo principale, non tanto quello di attuare i diritti degli immigrati ma soprattutto quello di costruire, a favore alle persone immigrate, una rete di protezione e inclusione, fatta di servizi, opportunità, strumenti di partecipazione e di relazioni. Così da trasformare il fenomeno "immigrazione" da problema da risolvere in risorsa per la società.

A questo proposito la Regione prevede l'istituzione della Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati e l'osservatorio regionale per l'immigrazione, il servizio di mediazione culturale e interculturale, norme in materia di assistenza sanitaria, istruzione e formazione, inserimento nel mondo del lavoro, assistenza per le vittime di tratta, violenza e schiavitù e contro la discriminazione.

Specificamente, per garantire in modo efficace il diritto alla salute la legge stabilisce che in Puglia «le aziende sanitarie sono tenute a rendere concretamente fruibili per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale, anche con opportuni progetti di informazione, di educazione alla salute e utilizzando i mediatori culturali, tutte le prestazioni previste». E, tra i compiti che i comuni hanno per far sì che gli immigrati siano inseriti socialmente nella regione, troviamo non solo che devono concorrere alla definizione di un piano sociale di zona ma che devono anche concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno.

La legge di modifica è stata impugnata dal Consiglio dei ministri nella parte in cui estende una serie di interventi alcuni dei quali eccedenti la competenza regionale, agli immigrati presenti, a qualunque titolo, sul territorio della Puglia asserendo che in tal modo, la regione ricomprenderebbe anche gli immigrati privi di permesso di soggiorno.

Regione Toscana

Legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 82, Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato, pubblicata nel BUR Toscana del 31 dicembre 2009, n. 56, parte prima

Nell'ambito degli indirizzi di politica sociale promossi dall'Unione europea il tema della "qualità" degli stessi ha assunto grande importanza e, infatti, un po' tutto il quadro normativo europeo si è evoluto all'insegna di servizi pubblici dove la qualità è vista come un fattore determinante per lo sviluppo del sistema delle protezioni sociali. Con l'emanazione della legge n. 82/2009 - che si pone in linea con quanto già stabilito dall'art. 2 della legge 328/2000 (legge quadro di riforma dell'assistenza) e dal successivo DM 21 maggio 2001, n. 308, *Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328* - la Regione Toscana si muove nella direzione di un miglioramento della qualità dei servizi pubblici di carattere sociale delineando un sistema fondato sulla necessaria conformità dei servizi ai requisiti minimi stabiliti dalle leggi regionali e sulla creazione di un sistema omogeneo sul territorio regionale nel quale la misurazione della qualità sia fatta perseguendo valori di "eccellenza".

In concreto, l'obiettivo cui mira la legge è quello di favorire la nascita di un gruppo tendenzialmente aperto di concessionari ai quali affidare i servizi alla persona senza operare una selezione a monte degli operatori. Ciò per immettere nella rete una pluralità di soggetti accreditati, tutti professionalmente e strutturalmente idonei, potenziali fornitori di servizi sociali corrispondenti agli standard qualitativi definiti dall'amministrazione di modo che la selezione dei soggetti concessionari possa avvenire nel momento dell'accesso al servizio da parte degli utenti, che sceglieranno l'unità di offerta da essi ritenuta maggiormente corrispondente alle proprie esigenze.

Viene introdotto anche il concetto di valutazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori - che in ambito pubblico è obbligatorio mentre in ambito privato è di carattere volontario - e diventa decisivo per i soggetti che intendono lavorare in regime di convenzione. Infine, è da segnalare che nell'attuazione della legge in analisi avranno un ruolo importante i Comuni, che costituiranno appositi

elenchi per i soggetti accreditati, ma anche le ASL a cui sarà affidata l'attività di controllo delle strutture e gli interventi di natura socio-sanitaria.

Regione Veneto

Delibera di Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4309, *Interventi regionali in materia di adozioni internazionali (L. 476/98). Approvazione*

Con la delibera del 29 novembre 2009 la Regione riconosce un buono del valore di € 103,29 (precedentemente introdotto dalla delibera 1971/2001) per la coppia che vuole presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, da utilizzare presso l'ente autorizzato prescelto dalla coppia per la frequenza della seconda parte del corso di informazione e sensibilizzazione. A questo proposito, anche per l'anno 2009 è approvata la distribuzione alle 26 équipe adozioni operanti nelle aziende unità locali socio-sanitarie di 194 buoni - per un totale di 20.000,00 euro -, a favore delle coppie partecipanti ai corsi. In tutto sono sedici gli enti autorizzati all'adozione internazionale firmatari del protocollo operativo per l'adozione nazionale e internazionale (stipulato in attuazione dell'art. 39 *bis* comma 1 lettera c) della legge 476/1998 e approvato nel 2008 con la delibera 1132).